

Regolatore



# COMUNE DI SAN NAZZARO

Provincia di Benevento

Via Salita Chiesa, 82018 Tel 0824-58624-58676 Fax 0824 480893 - C. F.: 80001310624 / Partita IVA: 00807070628 e-mail: sindaco.sannazzaro@tin.it - eofnu@tin.it - Web: www.comune.sannazzaro.bn.it.

## COPIA CONFORME DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 28 Del 18/10/2012	<b>OGGETTO: Approvazione delle aliquote IMU anno 2012 e relative detrazioni.</b>
---------------------------------	--

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **DICIOTTO** del mese di **OTTOBRE**, alle ore **20.15** presso la sede comunale di San Nazario in via Salita Chiesa, si è riunito il Consiglio comunale in **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, previsto per le ore **20.00**, a seguito di comunicazione prot. n. 3631 del 28.09.2012 diramata ai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge. Risultano presenti al presente punto all'odg:

COMPONENTI		PRESENTE	ASSENTE
Giovanni Tommaso MANGANIELLO	PRESIDENTE	X	
Nunziante Nazzaro SERINO	CONSIGLIERE	X	
Esterio ZUZOLO	CONSIGLIERE	X	
Rocco LIVIERO	CONSIGLIERE	X	
Giovanna PRINCIPE	CONSIGLIERE	X	
Giuliano Gerardo CALABRESE	CONSIGLIERE	X	
Antonello SATERIALE	CONSIGLIERE	X	
Giovanni Piero PEPE	CONSIGLIERE		X
Benito MIRRA	CONSIGLIERE	X	
Francesco Paolo DE CROSTA	CONSIGLIERE	X	
Assegnati N° 9 + 1		Presenti N° 09	
In carica N° 9 + 1		Assenti N° 1	

Presiede **Giovanni Tommaso MANGANIELLO** nella qualità di Sindaco/Presidente.

Partecipa il segretario comunale **Dott.ssa Sabrina GIANNULLI**, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs n.267/2000.

**La seduta è pubblica.**

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

**Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU anno 2012 e relative detrazioni.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012.

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto.

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012.

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011.

**VISTO** altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011.

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia

stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con la propria precedente deliberazione nella presente seduta.

**ESAMINATA** altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012.

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** che con decreto del Ministro dell'Interno, del 2 agosto, è stato differito al 31 ottobre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

**VISTO** altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

**RICHIAMATO** il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni.

**DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di San Nazzaro, in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- *in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);*

- *alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

**CONSIDERATO che:**

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di San Nazzaro, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.14 %, ossia dallo 0.76% allo 0.9 %;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.1 %, ossia dallo 0.4 % allo 0.5 %.

**RITENUTO** inoltre confermare l'aliquota dello 0.2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie

per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13.

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;



### **PROPONE DI D E L I B E R A R E**

Per quanto in narrativa espresso, parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0.14 %, dallo 0.76 % allo 0.9 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 0.1 %, dallo 0.4 % allo 0.5 %;
2. **Di confermare** l'aliquota dello 0.2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
3. **Di dare atto** che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato per il 31/10/2012;
4. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
5. **Di rendere** il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

San Nazario (BN), 12.10.2012

**Il proponente**  
**Il Sindaco Dott. Giovanni Tommaso Manganiello**



**Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU anno 2012 e relative detrazioni.**

Il Sindaco illustra l'argomento premettendo che non è intenzione di alcuno dei Consiglieri aumentare le tasse ai cittadini, soprattutto in questo momento di crisi che colpisce in particolare le famiglie, ma onde mantenere gli equilibri di bilancio si rende necessario l'operazione di aumento delle aliquote IMU nella misura meglio descritta nella proposta di deliberazione. Procede pertanto alla lettura della relativa proposta di deliberazione e poi cede la parola ai Consiglieri comunali.

Interviene il Consigliere comunale Benito Mirra il quale annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza alla presente deliberazione proprio perché non sono favorevoli ad incidere ulteriormente sulle tasche dei cittadini  
Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Uditi gli interventi,

**Vista** la proposta di deliberazione comunale che allegata al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato nella presente seduta con la precedente deliberazione.

**Ritenuto** che sussistono tutte le condizioni per procedere all'approvazione;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità Tecnica e Contabile del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.

**Vista** la seguente normativa:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Tanto premesso e considerato:**

**Con la seguente votazione:**

**Presenti:** n. 9

**Assenti:** n. 1 (Giovanni Piero Pepe)

**Astenuti:** n. 0

**Votanti:** n. 9

**Contrari:** n. 2 (Benito Mirra e Francesco Paolo De Crosta)

**Favorevoli:** n. 7

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

**DELIBERA**

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale.

2. **Di modificare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento di 0.14 %, dallo 0.76 % allo 0.9 %;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento di 0.1 %, dallo 0.4 % allo 0.5 %.
3. **Di confermare** l'aliquota dello 0.2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011.
4. **Di dare atto** che l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione fissato per il 31/10/2012.
5. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012

Pertanto con separata votazione

**Presenti:** n. 9

**Assenti:** n. 1 (Giovanni Piero Pepe)

**Astenuti:** n. 0

**Votanti:** n. 9

**Contrari:** n. 0

**Favorevoli:** n. 9

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista l'urgenza di provvedere in merito

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente seguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, IV comma del D.Lgs. n. 267/2000



## PARERI

Sulla deliberazione proposta sono espressi i seguenti pareri:

### A. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Favorevole

Contrario in quanto : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Li \_\_\_\_\_ 12 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( \_\_\_\_\_ )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

### B. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del TULOEL, approvato con decreto legislativo 18.8.2000, n. 267:

Favorevole

Contrario in quanto : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Li \_\_\_\_\_ 12 OTT. 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( \_\_\_\_\_ )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO)

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott.ssa Sabrina Giannulli

Il Presidente  
f.to Dott. Giovanni Tommaso MANGANIELLO

=====

SI CERTIFICA:

- che copia di questa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito internet oggi 09.11.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio amministrativo  
f.to (Dott.ssa Sabrina Giannulli)

Li, 09.11.2012

=====

SI CERTIFICA che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi del T.U. – D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 il giorno 09.11.2012 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. ssa Sabrina GIANNULLI

=====

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09.11.2012

Il Responsabile del servizio amministrativo  
(Dott.ssa Sabrina GIANNULLI)

